TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 941

## Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati

Le associazioni di cui all'articolo 937, sono le seguenti:

a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia;

b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;

c) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

d) Associazione italiana ciechi di guerra;

e) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare;

f) Associazione nazionale combattenti e reduci;

g) Associazione nazionale volontari di guerra;

h) Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate;

i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;

l) Associazione nazionale partigiani d'Italia;

m) Federazione italiana volontari della liberta';

n) Federazione italiana associazioni partigiane;

o) Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;

p) Federazione italiana dei combattenti alleati;

q) Associazione nazionale ex internati;

r) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti per la liberta' della Patria;

t) Associazione italiana combattenti interalleati;

u) Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna;

v) Unione nazionale italiana reduci di Russia;

z) Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma;

aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

bb) Associazione nazionale del fante;

cc) Associazione nazionale marinai d'Italia;

dd) Associazione Arma Aeronautica;

ee) Associazione nazionale carabinieri;

ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia;

gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna;

hh) Associazione nazionale bersaglieri;

ii) Associazione nazionale alpini;

ll) Associazione nazionale carristi d'Italia;

mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

nn) Associazione lagunari truppe anfibie;

oo) Associazione nazionale arma di cavalleria;

pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia;

qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia;

rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;

ss) Associazione nazionale autieri d'Italia;

tt) Associazione nazionale commissariato militare;

uu) Associazione nazionale amministrazione militare;

vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano;

zz) Associazione nazionale cappellani militari d'Italia;

aaa) Associazione nazionale sanita' militare italiana;

bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo;

ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo;

ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica;

eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia;

fff) Unione nazionale sottufficiali italiani;

ggg) Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati;

hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati di Medaglia d'oro mauriziana;

iii) Societa' di mutuo soccorso alpini in congedo.

---

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico ordinamento militare |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 |
| Libro | Quarto — Personale militare |
| Titolo | IX — Esercizio dei diritti |
| Capo | I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati |
| Sezione | X — Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-941-associazioni-fra-militari-delle-categorie-in-congedo-o-pensionati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it